

CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI FANANO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DI AREE NEL DEMANIO FORESTALE INDISPONIBILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA "CAPANNA TASSONI", ALL'INTERNO DEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL COMUNE DI FANANO PER FINALITA' TURISTICHE E FRUITIVE STAGIONALI ANNI 2024 - 2027.

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000";
- La Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano;
- la Legge Regionale n.4 del 20 maggio 2021, "Disposizioni in materia di rete natura 2000";
- il Piano territoriale del Parco dell'Alto Appennino Modenese o (Parco del Frignano) (PTP), approvato dalla regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n.3337 del 23 dicembre 1996;
- il Regolamento Regionale (Forestale), (R.F.R.) 1° agosto 2018 approvato con Decreto del Presidente della G.R. dell'Emilia-Romagna, n. 122 del 30/07/2018;
- la Delibera di G.R. 16/7/2018, n. 1147 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C); ed in particolare le Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 IT4040001 ZSC-ZPS, Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano;
- il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente;
- il Regolamento Forestale Regionale 1° agosto 2018, N.3 "Approvazione del regolamento forestale regionale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 30/1981";
- il Decreto Ministeriale 28 ottobre 2021 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale";
- La Determinazione Dirigenziale Num. 17050 del 23/10/2018 "Approvazione del piano di gestione forestale del complesso Demaniale Regionale Capanna Tassoni in Comune di Fanano (MO) per il periodo 2016-2030 (L.R. 4/9/81 n. 30 art.10) a firma dell'Ing. Paolo Ferrecchi.

VISTO lo screening di incidenza del presente provvedimento riguardo il Sito Rete Natura 2000 IT4040001 ZSC-ZPS, MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO.

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. 444 del 04/05/2020 e Deliberazione del C.E. n. 28/2020 in data 29/04/2020 è stata approvata La Convenzione con la Regione Emilia Romagna per l'esercizio delle funzioni tecnico amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile regionale insistenti sul territorio della Provincia di Modena;
- all'interno del Demanio Indisponibili della Regione Emilia Romagna denominato "Capanna Tassoni" è presente uno storico rifugio appenninico, in esercizio sin dagli anni '80, al quale nel 2019 si è aggiunto ad opera dell'Ente, un'ulteriore attività denominata "Rifugio Spigolino";
- tali attività di servizio hanno determinato un notevole aumento di visitatori, fruitori, ed escursionisti nella foresta di Capanna Tassoni;
- Nel corso dell'ultimo quinquennio, in particolare durante la stagione estiva, si è verificato un importante incremento del flusso di autoveicoli e camper in prossimità della Località Capanna Tassoni, comportando criticità alla circolazione, alla sosta degli stessi e a volte rendendo difficoltoso un eventuale intervento di mezzi di soccorso. Nonostante, la continua azione di

controllo svolta dalle Guardie del Parco e dai Carabinieri Forestali (che ha portato nel corso del tempo a rilevare e sanzionare diversi comportamenti contrari alle norme sopra richiamate oltre che a quelli relativi al campeggio abusivo), non è stato possibile gestire tale fenomeno e contrastare in toto le continue violazioni di legge.

- per fare fronte a questa problematica l'Ente parchi in accordo con il Comune di Fanano ha progettato e finanziato la realizzazione un parcheggio autoveicoli in conformità a quanto previsto dall'Art. 21 delle NTA del PTP del Parco dell'Alto Appennino Modenese e tale opera è stata proposta a finanziamento nel Programma triennale delle Aree protette della regione Emilia Romagna 2021-2023;
- il parcheggio nell'area di Capanna Tassoni attraverso il Progetto ECEN 01 "Progetto per la regolamentazione degli accessi motorizzati e razionalizzazione delle aree adibite a parcheggio nella valle dell'Ospitale in Comune di Fanano (MO). [CUP_D61B21004410007]" è stato realizzato ed è fruibile dall'autunno 2023;
- il nuovo parcheggio non è comunque in grado di far fronte al massiccio afflusso veicolare, in particolare durante la stagione estiva, e il rischio che le criticità sopra evidenziate si ripropongano rimane concreto.
- Il Comune di Fanano ha predisposto un sistema di pagamento delle soste auto su tutto il territorio di competenza con parcometri predisposti anche in area extraurbane tra cui le località di presenza dei rifugi;
- Il sistema di pagamento sopra citato è stato predisposto anche in località Capanna Tassoni e potrebbe essere predisposto anche per un eventuale pagamento degli accessi e soste veicolari all'interno di spazi idonei ed applicare un numero pre-definito di accessi. Tale soluzione andrebbe a decongestionare il traffico veicolare nei periodi di maggior afflusso, rendendo in parte più gestibile la situazione anche sotto il profilo ambientale.
- Il Comune di Fanano ha chiesto di poter gestire la Strada Forestale da Capanna Tassoni al Passo della Croce Arcana ricadente all'interno del Demanio forestale regionale gestito dall'Ente Parchi Emilia Centrale con finalità di fruizione e valorizzazione turistica regolando gli accessi ed i parcheggi per le soste auto, ove è possibile all'interno dell'area forestale;
- Il Comune di Fanano e l'Ente Parco hanno concordato di procedere prevedendo tre zone dove consentire la sosta dei veicoli a motore:
 - ZONA 1 Le aree di parcheggio nelle vicinanze dei rifugi Capanna Tassoni e Spigolino di recente realizzazione;
 - ZONA 2 l'area non boscata denominata "Pian del Budale" posta a circa 3 km a monte dei rifugi a fianco della strada forestale per Passo Croce Arcana, avendo cura di escludere a parcheggio l'adiacente l'habitat identificato come "*Cn - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Torbiere acide montano-subalpine (Caricetum nigrae)*"
 - ZONA 3 l'area predisposta per imposto del legname immediatamente a valle del "Fosso dei Morti";
 -

DATO ATTO CHE:

- la viabilità in oggetto non possiede le caratteristiche tecniche definite dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" nonché quelle definite dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 2021;
- il Comune di Fanano si è reso disponibile a regolamentare la viabilità e la sosta in relazione alle caratteristiche tecniche della viabilità in oggetto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Al fine di disciplinare la concessione dei beni in oggetto, con il presente atto, valido tra le parti ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue

tra

VALERIO FIORAVANTI, in qualità di Direttore dell'Ente di gestione per I Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (C. F. 9416402367) autorizzato alla stipula per le disposizioni di cui alla Deliberazione di Comitato Esecutivo n.39 in data 28/06/2024.

e

MASSIMO FLORINI in qualità di Responsabile dell'area tecnica del Comune di Fanano (C.F. 00632850368) autorizzato alla stipula per le disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n.75 in data 31/05/2024.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Ente di Gestione per I Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, in seguito denominato "Concedente", concede al Comune di Fanano, in seguito denominato "Concessionario", l'uso delle seguenti aree poste nella foresta regionale Capanna Tassoni nel Comune di Fanano così distinti al N.C.T. del Comune di Fanano (MO), meglio identificate nelle planimetrie allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

DENOMINAZIONE AREA	CAPIENZA MAX PARCHEGGI
AREA 1, parcheggi dei rifugi	60 non contingentati
AREA 2, parcheggi di Pian del Budale	30 contingentati
AREA 3, parcheggi di Fosso dei Morti	30 + 5 contingentati

E' inoltre concessa, ad uso non esclusivo l'intera strada forestale da loc. Capanna Tassoni a passo della Croce Arcana, ovvero al confine Regionale, Comunale e del Parco, che consente l'accesso alle aree di parcheggio.

L'area carrabile situata al Passo di Croce Arcana non è attualmente nella disponibilità del Concedente e del Comune di Fanano.

Sarà onere de Comune di Fanano richiederne la disponibilità ai competenti Enti proprietari.

Qualora il Comune di Fanano ottenga la disponibilità di detta area e fatte salve le destinazioni d'uso previste nella concessione dall'Ente proprietario, la stessa potrà essere utilizzata come parcheggio servito dalla strada forestale di cui sopra.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2027. La convenzione è rinnovabile prima della scadenza previo accordo tra le parti.

ART. 3 – REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' E AREE DI SOSTA

I posti auto all'interno delle tre aree di sosta saranno individuati attraverso rilievo in campo, in spazi privi di copertura vegetale, immediatamente adiacenti alla strada e senza modificare lo stato dei

luoghi. Le aree saranno identificate con segnaletica verticale e laddove si possibile con segnaletica orizzontale.

L'ingresso alle aree di sosta denominate AREA 2 e 3 dovrà essere contingentato in base al numero complessivo massimo di stalli come determinati dal precedente capoverso.

Eventuali autorizzazioni in deroga potranno essere rilasciate dal Comune di Fanano nel rispetto della presente convenzione e della Deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 41 del 27/05/2022, previa delega da parte dell'Ente parchi.

L'accesso ai parcheggi sarà possibile solo agli utenti muniti di apposita ricevuta, cartacea o telematica, emessa previo pagamento da effettuare presso i parcometri presenti in Loc. Capanna Tassoni.

Non è consentito l'accesso alla strada senza aver effettuato il pagamento del parcheggio. L'accesso è consentito soltanto da loc. Capanna Tassoni dove è collocato il sistema automatico di pagamento. L'accesso ai parcheggi e quindi il transito sulla strada forestale sarà possibile a partire dalle ore 6 fino alle ore 21 in entrata e fino alle ore 00 in uscita per il periodo che va dal 1° aprile al 1° novembre di ogni anno ad eccezione dell'AREA 1 che sarà accessibile per tutto l'anno.

E' sempre vietata la sosta al di fuori delle aree identificate attraverso segnaletica verticale o orizzontale.

Nell'AREA 1 saranno individuati almeno n. 4 parcheggi per disabili, nonché spazi per mezzi di soccorso

L'accesso e la sosta sono sospesi in caso di allerta meteo "arancione" o "rosso", nei casi in cui vi sia la necessità di garantire l'operatività delle squadre di soccorso per la ricerca di dispersi, per lo spegnimento di incendi boschivi e in tutte quelle situazioni in cui per motivi di ordine e sicurezza pubblica deve essere garantito l'intervento dei mezzi di soccorso. L'accesso può essere sospeso per motivi legati alla tutela naturalistica dell'area, stabilita dall'Ente gestore del Parco e del Sito della rete Natura 2000, per lo svolgimento di eventi o attività che richiedano l'utilizzo della strada da parte del Concedente, del Concessionario o di altre autorità pubbliche.

E in capo al Comune l'emanazione di ordinanze di chiusura per motivi di sicurezza o allerta meteo-climatica.

La strada e le aree di sosta sono rappresentate negli allegati cartografici alla presente convenzione. E' esclusa dalla sosta la zona interessata dall'habitat "*Cn - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Torbiere acide montano-subalpine (Caricetum nigrae)*" come individuata nella Carta habitat della Regione Emilia Romagna e da ogni altra area interessata da habitat o singole specie di interesse conservazionistico.

La concessione non comprende l'utilizzo agro silvo forestale delle aree che rimane ad esclusivo appannaggio del Concedente come la possibilità di autorizzare l'accesso alla strada Capanna Tassoni – P.sso Croce Arcana a terzi richiedenti.

Il Concessionario si assume la piena responsabilità riguardo il transito con i mezzi a motore indicati sollevando il Concedente da ogni eventuale responsabilità, nei confronti della proprietà, Regione Emilia Romagna e nei confronti di terzi, derivante dall'utilizzo della presente autorizzazione.

Nessuna limitazione sarà posta ai mezzi dell'Ente parchi Concedente o dai soggetti dal medesimo autorizzati, ai mezzi del Comune di Fanano, ai mezzi delle Istituzioni preposte al controllo o alla sicurezza.

L'eventuale utilizzo delle aree dedicate al parcheggio, anche parziale, per l'imposto legname, in caso di interventi selvicolturali non potrà dare diritto ad alcuna rivalsa nei confronti del Concedente.

ART. 4 – CONSERVAZIONE DELLA STRADA FORESTALE E DELLE AREE IN CONCESSIONE

Le aree e la viabilità concessi dovranno essere restituiti nelle condizioni presenti all'atto di consegna salvo modifiche a carattere manutentivo preventivamente autorizzate dall'Ente Concedente, nel rispetto delle norme vigenti citate in premessa.

ART. 5 – ONERI GESTIONALI

Ogni onere gestionale riguardante le aree in concessione è in capo al Concessionario.

Il Concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa relativa ai beni in concessione. Il Concessionario resta comunque obbligato a eventuali risarcimenti alla Regione Emilia-Romagna dei danni che per qualsiasi motivo dovessero verificarsi alla proprietà regionale.

Il Concessionario è tenuto a realizzare e collocare idonea segnaletica stradale disciplinante la circolazione e l'utilizzo delle aree di sosta da concordare con il Concedente. Tale segnaletica riguarderà le norme di utilizzo e comportamento contenute nella presente convenzione, con particolare riferimento alla segnaletica di pericolo innesco incendi, animali vaganti, presenza di pedoni e cicloturisti rispetto delle norme di tutela della natura e dei luoghi.

La segnaletica dovrà mettere in evidenza che il transito avviene a rischio e pericolo dell'utente, che deve adottare tutte le cautele necessarie sopra indicate ed è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati a sé stesso, a terzi e a cose, e dovrà essere realizzata secondo il manuale di immagine coordinata per le aree naturali protette approvato dall'Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale e dalla Regione Emilia Romagna e nel rispetto della segnaletica prevista dal Codice della Strada.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

Il Concessionario, in relazione alla valorizzazione turistica e commerciale dell'area, è tenuto a versare al Concedente un canone annuale pari ad euro 3.000,00 (tremila,00) che saranno destinati dal Concedente stesso ad interventi di salvaguardia dell'ambiente e di miglioramento della fruizione dell'area Demaniale e delle zone di maggiore fragilità ecologica del Parco dell'Alto Appennino Modenese nel Comune di Fanano, in particolare all'interno del Demanio di Capanna Tassoni. Tale somma potrà essere rivalutata annualmente previo accordo tra le parti.

ART. 7 – MANUTENZIONE, VIGILANZA E NORME DI COMPORTAMENTO

Il Concessionario è tenuto a vigilare con ogni diligenza affinché non si verifichino danni di qualsiasi genere al Demanio forestale e agli habitat di interesse conservazionistico.

E' in capo al Concessionario la vigilanza sul corretto utilizzo delle aree di parcheggio e del tratto di strada forestale oggetto della presente convenzione, nonché degli interventi manutentivi ordinari necessari per consentire il transito e la sosta come lo sfalcio dell'erba, la manutenzione della careggiata, il taglio rami lungo la stessa.

Il Concessionario dovrà consentire il libero accesso al personale incaricato della Regione Emilia-Romagna e dell'Ente Parchi Concedente per i sopralluoghi che, nelle rispettive competenze, riterranno opportuno effettuare.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza e rispetto delle norme e vincoli vigenti assumendosene ogni responsabilità anche al fine di prevenire possibili danni alle aree concesse.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra il Concessionario potrà avvalersi di collaborazione esterne.

Sarà compito del Concessionario vigilare sull'applicazione ed il rispetto delle norme comportamentali per l'accesso alla viabilità forestale definite all'articolo 7 dell'allegato alla Delibera del Comitato Esecutivo n. 41/2022 "MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INDIVIDUALE AL TRANSITO DI MEZZI A MOTORE SULLA VIABILITÀ FORESTALE ALL'INTERNO DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 GESTITI DALL'ENTE ED IN PARTICOLARE NEL TERRITORIO DEL PARCO DEL FRIGNANO E NEL PARCO DEI SASSI DI ROCCAMALATINA".

In particolare, nella strada forestale e nelle aree demaniali sarà fatto obbligo di:

- non accedere in caso di allerte meteo di colore "arancione" o "rosso" emesse dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile e consultabili all'interno del sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, delle quali l'utente dovrà preventivamente ed autonomamente informarsi;
- non accedere in caso di motivi legati alla pubblica sicurezza o alla tutela ambientale che saranno oggetto di specifiche ordinanze e comunicazioni;
- procedere ad una velocità adeguata alle caratteristiche del fondo stradale e comunque non superiore ai 20 km/h;

- non sostare e parcheggiare il mezzo a motore al di fuori delle aree identificate;
- in caso di incrocio tra veicoli e/o con pedoni, ciclisti o animali, la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita, e qualora necessario deve essere arrestata la marcia;
- non arrecare disturbo alla fauna selvatica, non ostacolare le attività di alpeggio;
- adottare qualsiasi comportamento idoneo a non creare intralcio alla circolazione;
- non sostare lungo la strada e nelle piazzole d'incrocio, nei prati e nelle zone boschive alfine di prevenire possibili inneschi di incendi;
- prestare la massima attenzione e prudenza, in qualunque circostanza.

L'accesso e utilizzo delle aree di sosta e della viabilità compresa tra Loc. Capanna Tassoni e Loc. Croce Arcana, ad esclusione del parcheggio ad uso dei rifugi (denominato AREA 1), è previsto a numero chiuso. Il numero massimo giornaliero di veicoli che potranno accedere alle aree citate è determinato dal numero massimo complessivo di posti auto identificati al precedente art. 1 per le AREE 2 e 3.

Il controllo del numero degli accessi potrà avvenire attraverso il sistema di pagamento di cui all'art. 9 o attraverso sistemi automatici di conteggio dei passaggi.

Una volta raggiunto il numero massimo non saranno consentiti ulteriori accessi alle aree citate.

E' vietata la sosta in aree diverse da quelle individuate ed identificate dalla segnaletica verticale ed orizzontale.

Al fine di garantire il rispetto delle norme in premessa richiamate e contrastare comportamenti che potrebbero generare danni all'ambiente naturale, l'Ente Parchi e il Comune di Fanano si coordineranno per un'efficace azione volta a prevenire fatti illeciti, eventualmente concordando con tutti gli organi di vigilanza appositi piani di controllo e sorveglianza.

Eventuali comportamenti non conformi alla normativa nazionale, regionale e regolamentare verranno sanzionati in conformità alla normativa di riferimento ed il particolare alla L.R. n. 6/2005 ed al Regolamento Regionale (Forestale) 1° agosto 2018.

ART. 8 – DIMENSIONI MASSIME DEL TRAFFICO VEICOLARE

L'accesso ed il transito sono consentiti ai veicoli tecnicamente adeguati alla percorrenza della citata viabilità e che rispettano i seguenti limiti dimensionali e di peso:

- massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- larghezza non superiore a 2,3 metri (totali comprensivi di specchietti)
- altezza non superiore a 2,5 metri
- lunghezza non superiore a 5,5 metri

Sono escluse da tali prescrizioni i mezzi di trasporto materiali, le macchine operatrici per i cantieri edili o forestali.

E' in ogni caso vietato l'accesso ai veicoli trainanti caravan, roulotte, trailer e/o rimorchio e ai camper e comunque a qualsiasi veicolo che per passo ed altezza da terra, non risulti idoneo a percorrere strade sterrate di montagna.

ART. 9 – RISCOSSIONE TARIFFE AREE A PAGAMENTO

Il Comune potrà prevedere il pagamento per l'accesso ed il parcheggio nelle aree identificate all'art. 1 anche attraverso sistemi automatizzati.

Le tariffe per l'accesso ed il parcheggio dovranno essere concordate con il Concedente.

Le tariffe potranno essere differenziate in base all'ubicazione dell'area e del tempo di sosta. In ogni caso se ne dovrà dare informazione adeguata agli utenti attraverso la cartellonistica prevista all'art. 5.

Il Concessionario dovrà fornire semestralmente i dati relativi ai pagamenti.

Gli introiti sopracitati dovranno essere utilizzati prioritariamente per la manutenzione della strada forestale e delle aree di parcheggio.

ART. 10 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto all'Ente Concessionario di sub-concedere, parzialmente o totalmente, la presente concessione.

ART. 11 – RISOLUZIONE E REVOCA

In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione da parte di uno dei due contraenti, l'altro contraente può procedere alla risoluzione di diritto della convenzione stessa.

La concessione potrà essere inoltre revocata dalle parti nei seguenti casi:

- a) in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- b) in caso di mutamento della situazione di fatto (o del quadro normativo), imprevedibile al momento dell'adozione del presente provvedimento;
- c) in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

ART. 12 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La gestione delle aree concesse dovrà avvenire nel rispetto termini stabiliti dall'Art. 5 della D.G.R. 444 del 04/05/2020 "RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-EMILIA CENTRALE, PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TECNICOAMMINISTRATIVE E DI TUTELA DEI BENI SILVO-PASTORALI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE REGIONALE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA."

Nel rispetto di tale Atto L'Ente darà comunicazione alla Regione Emilia-Romagna.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per qualunque eventuale controversia inerente la presente convenzione, sarà competente il Foro di Modena.

ART. 14 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella B del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. e s.m.i.

Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 2, della Tariffa Parte 1 e dell'art. 2, comma 1, Tariffa Parte 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.

Le spese di registrazione saranno a carico del Concessionario.

ALLEGATI

- A. Localizzazione delle aree di parcheggio su cartografia sovrapposta C.T.R. e N.C.T. in scala 1:6.000;
- B. Planimetria del progetto ECEN_PI21-23_1, "Progetto per la regolamentazione degli accessi motorizzati e razionalizzazione delle aree adibite a parcheggio nella Valle dell'ospitale in Comune di Fanano (MO)" Tavola 8B Planimetria interventi;
- C. Dettaglio delle aree di parcheggio 2 e 3 su cartografia sovrapposta (C.T.R., N.C.T., Google Earth) in scala 1:2.000.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'Ente di Gestione per I Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale

Arch. Valerio Fioravanti

Originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi e norme ad esso collegate

per il Comune Fanano

Ing. Massimo Florini

Originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi e norme ad esso collegate